



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Amministrativi e Servizi Demografici

DETERMINAZIONE N. 793 del 31 luglio 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE ALL'AVVOCATO FABIO DELL'ANNA.

La sottoscritta, Dr.ssa Flora GIANOLA, in qualità di Dirigente Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Premesso che:

- il Comune di Cossato sta affrontando un contenzioso inerente le condizioni economiche negoziate in contratti di locazione, risalenti nel tempo, di aree comunali finalizzate all'insediamento di antenne di telefonia;

- in particolare, i contratti di locazione di tre aree sono state oggetto di un contenzioso civile innanzi il tribunale di Biella che è giunto alla fase conclusiva, con un invito del giudice alle parti alla valutazione di un accordo transattivo (l'Ente è assistito nel contenzioso dall'Avvocato Giannotta del Foro di Biella);

- il medesimo contenzioso risultava in precedenza essere stato innestato anche innanzi al TAR Piemonte, R.G. 502/2022, e si è ora in attesa di un eventuale contenzioso avanti al Giudice Tributario, individuato quale giudice munito di giurisdizione sulla materia in oggetto dalla sentenza n. 1292/2026 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza);

- recentemente il quadro giurisprudenziale in materia risulta in fase di mutazione con il consolidamento di un orientamento che, se confermato, imporrebbe l'impossibilità per l'ente di percepire gli attuali canoni di locazione (che totalmente assommano a circa 250.000 euro / anno) con obbligo di richiedere unicamente il versamento del Canone Unico, ossia poche

centinaia di euro;

- sono pervenute alcune offerte di gestori di telefonia interessati ad acquisire le aree, con titolo di proprietà o di diritto di superficie.

- l'ente sta valutando quindi, quale soluzione di riduzione del danno potenziale, la possibilità di alienare le aree in esame, ovvero di cedere il diritto di superficie.

- nella scelta da adottare emergono alcune valutazioni di carattere giuridico che è opportuno approfondire, in particolare in merito:

- 1) alla giurisprudenza più recente che sostenga l'eventuale scelta di alienazione o di cessione di titoli sulle aree in esame;
- 2) al procedimento più corretto per l'alienazione o la cessione di diritto di superficie, onde evitare qualsiasi profilo di criticità;
- 3) su come una eventuale scelta di alienazione si ponga rispetto all'attuale fase transattiva del contenzioso in sede civile.

Posto che si rende pertanto necessario acquisire specifico parere e soprattutto idoneo supporto giuridico nelle valutazioni dell'Ente che tenga in debita considerazione sia gli aspetti civilistici contrattuali che quelli pubblicistici sottesi alla materia.

Dato atto che:

- l'incarico esula dall'applicazione della normativa in materia di incarichi di studio, consulenze e collaborazioni recepite nell'allegato C) "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 263 del 22/12/2023 (art. 3 comma 1 del precitato Disciplinare), rientrando invece nella nozione di servizio legale ai sensi del D. Lgs 36/2023;

- l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per le finalità riportate e non costituisce consulenza generica né attività continuativa;

Richiamati:

- l'art. 56 comma 1 lett. h) del d.lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici che esclude dal campo di sua applicazione, tra gli altri, la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- l'art. 13 comma 2 e comma 5 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale trovano applicazione anche per i "contratti esclusi" i principi di cui agli articoli 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato);

Evidenziato anche il recente intervento della Corte di Giustizia sugli incarichi legali, sentenza 6 giugno 2019, che con riferimento ai servizi legali di consulenza prodromica a contenzioso e al patrocinio legale evidenzia come i medesimi si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra avvocato e cliente e come pertanto la natura fiduciaria e la riservatezza non consentano procedure comparative in ossequio al codice dei contratti;

Richiamati, ad ogni buon conto, in tema di appalti e di affidamenti diretti in particolare:

Documento prodotto con sistema automatizzato. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 50 lett. b) del d.lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono *“all'affidamento diretto dei servizi e forniture ... di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Dato atto che nel caso di specie sussistono i presupposti per individuare in via diretta il legale incaricato:

1. in virtù del principio di economicità ed efficacia del procedimento;
2. della specializzazione richiesta;
3. della particolare tipologia di supporto richiesto, che non può non tener conto della necessità di verificare una comprovata esperienza specifica del professionista ma anche una comprensione del contesto di riferimento e dei contenuti del supporto richiesto, che non possono essere riprodotti nell'ambito di una analisi comparativa di richiesta preventivo, essendo richiesta l'evasione di un parere su quesito specifico e mirato ma anche un'azione di supporto nella valutazione degli effetti di diversi scenari a confronto;
4. dell'importo limitato di affidamento, in ragione del principio di economicità del procedimento;
5. della necessità di riferirsi a professionisti di comprovata competenza e professionalità, anche al fine di assicurare una valutazione congrua rispetto ai tempi del procedimento amministrativo cui sono tenuti gli uffici comunali;

Visti i criteri indicati nell'avviso pubblico permanente per addivenire all'affidamento degli incarichi, approvato con determinazione n. 691 in data 12/06/2017, coerenti con le linee Guida Anac n. 12 all'epoca vigente sull'affidamento dei servizi legali, in modo da assicurare il principio di rotazione negli affidamenti degli stessi servizi;

Dato altresì atto che la selezione del difensore riveste, in ogni caso, natura discrezionale, caratterizzata da *intuitu personae*, pur nel rispetto dei principi menzionati nonché di imparzialità e ragionevolezza, e che l'elenco comunale non ha natura vincolante tassativa, ben potendo l'ente orientare la propria scelta in base alle proprie valutazioni di merito, come tali insindacabili se sorrette da adeguata motivazione;

Dato atto che, attingendo dall'Elenco avvocati per la consulenza e/o rappresentanza in giudizio del Comune di Cossato, è stato individuato l'avvocato Fabio Dell'Anna del Foro di Torino, come professionista idoneo a prestare il supporto legale necessario;

Constatato che il curriculum dell'avvocato Fabio Dell'Anna evidenzia vasta e adeguata esperienza professionale in materia, con particolare riferimento a supporto in materia amministrativa;

Evidenziato che nel caso di specie i tempi impongono di procedere con celerità e, sulla scorta di questa considerazione, si è contattato l'avvocato Fabio Dell'Anna del Foro di Torino, professionista iscritto all'elenco comunale, di cui l'Ente ha potuto riscontrare l'assoluta

affidabilità, già affidatario della difesa dell'ente nella causa avanti al TAR Piemonte, R.G. 502/2022, e lo si è interpellato circa la disponibilità a fornire il supporto legale necessario;

Visto il preventivo di spesa fornito dall'avvocato Fabio Dell'Anna assunto al protocollo con il n. 20822 in data 29/07/2026, a riscontro di richiesta dell'ente prot. n. 20100 del 22/07/2026, che prevede un corrispettivo complessivo di euro 5.000,00 oltre CPA (4%), IVA (22%), con ritenuta d'acconto (20%);

Ritenuto che tale preventivo sia congruo in ragione della complessità del parere richiesto, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

Dato atto che l'eventuale successiva fase di patrocinio legale dell'Ente nell'eventuale sarà oggetto di apposito e differente conferimento di incarico;

Verificato che la tipologia di servizio richiesto non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A.;

Dato atto che in ragione dell'importo di affidamento non sussisterebbe obbligo di ricorso al MEPA per l'affidamento in esame;

Viste le dichiarazioni presentate dall'avvocato Fabio Dell'Anna in occasione di recente affidamento legale, registrata con protocollo n. 2329 in data 29/01/2026, che include:

- informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 3-74 Reg.to UE 2016/679;
- l'autodichiarazione resa in merito a: tracciabilità dei pagamenti; presa visione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Comune di Cossato; insussistenza di cause di esclusione ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e di conflitto di interessi, anche potenziali (art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); dichiarazione per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010; dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013;

Viste altresì le dichiarazioni rese all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Cossato;

Richiamato il provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025 con cui è stata prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 e per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice di cui alla Delibera n. 584 del 2023 dell'Autorità, tra cui rientrano i servizi legali esclusi dall'applicazione del codice;

Considerato che, in relazione alla presente procedura di affidamento, è stato richiesto all'ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG BC96B7EBD8) e che il RUP della presente procedura è il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Demografici Gabriele Boretti;

Precisato, con riferimento all'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/08, posto in capo al datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante l'elaborazione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (DUVRI), che non si configurano rischi da interferenza in ragione del carattere intellettuale del servizio e pertanto, si ritiene di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

Ritenuto di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine e l'oggetto che si intendono perseguire sono l'acquisizione di un servizio di supporto

Documento prodotto con sistema automatizzato. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

legale relativo a parere *pro veritate* a beneficio del Comune nell'ambito del procedimento amministrativo in merito alla giurisprudenza più recente che sostenga l'eventuale scelta di alienazione o di cessione di titoli su aree di proprietà comunale già oggetto di contenzioso;

- l'obbligazione verrà perfezionata tramite corrispondenza commerciale;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione e nel relativo disciplinare, nonché nel preventivo agli atti d'ufficio prot. n. 20822 del 29/07/2026;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, in considerazione dell'importo e delle caratteristiche del servizio;

Dato atto della regolarità contributiva Cassa Forense (prot. n. 21012 del 31/07/2026) e DURC (INPS_51231875 scadenza il 17/10/2026);

Ritenuto:

- che nel caso di specie il preventivo possa dirsi congruo, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022;
- di approvare pertanto il suddetto preventivo, acquisito con la nota protocollo richiamata, stante il valore di quanto da eseguire, in ossequio dei principi fondamentali di efficacia e efficienza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, procedendo ad affidamento diretto con il professionista;
- di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A. (trattandosi di procedura inerente contratto di importo in base al quale è consentito l'affidamento diretto);

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 50 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 7 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che nè il Dirigente, Dr.ssa Flora GIANOLA, né il Responsabile Unico del Procedimento Dr. Gabriele BORETTI, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di affidare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, all'avvocato Fabio Dell'Anna, con studio in Torino, l'incarico professionale di cui in premessa, relativo a parere *pro veritate* aggiornato alla giurisprudenza più recente che sostenga l'eventuale scelta di alienazione o di cessione di titoli su aree di proprietà comunale oggetto del contenzioso.
- 3) Di impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
€ 6.344,00	118/14	SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01 02 1 103	2026

4) Di dare atto che, in relazione alla presente procedura di affidamento, è stato richiesto all'ANAC il Codice Identificativo Gara BC96B7EBD8 e che il RUP della presente procedura è il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Demografici, Gabriele Boretti.

5) Di dare atto che verranno comunicati all'Avvocato Fabio Dell'Anna l'affidamento del servizio legale, unitamente agli estremi dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nonché il CIG assegnato al servizio affidato.

6) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura resa e della regolarità contributiva.

7) Di dare atto di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D. Lgs n. 36/2023, il presente atto sul sito internet del Comune di Cossato all'Albo pretorio on line e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" nelle

relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite la piattaforma PCP di Anac.

8) Di dare atto di inserire i dati relativi allo svolgimento dell'incarico nel sito del Comune di Cossato (sezione Amministrazione Trasparente – Consulenti e Collaboratori) ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013 e in Anagrafe delle Prestazioni ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle tempistiche di pubblicazione previste dal disposto combinato dell'art. 8 e dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. 33/2013.

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10) Dato atto che né il Dirigente firmatario del presente atto, né il RUP, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

11) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

12) Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione, per chi vi abbia interesse, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

gb/FG

IL DIRIGENTE
Area Amministrativa, Culturale e
Servizi alla Persona
Dr.ssa Flora GIANOLA*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.